



Segreteria Generale

@Prot. n. **318** /S. G.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Presidente dottor FRANCO IONTA
Largo Luigi Daga, 00164 ROMA

Al Signor Ministro della Giustizia
Senatore NITTO Francesco PALMA
Via Arenula,70
ROMA

Rif. G.U. SERIE GENERALE
ANNO 152° Numero 214 del 14/9/2011
Decreti Presidenziali

Al Sottosegretario di Stato
Ministero della Giustizia
Senatore Giacomo CALIENDO
Via Arenula,70
ROMA

Alla Direzione Generale Risorse Materiali dei Beni
E dei Servizi dell'Amministrazione Penitenziaria
Formazione
ROMA

Roma, li 26.09.2011

OGGETTO: Art. 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011(conv. Nella Legge n.11/2011) e DPCM del 3 agosto 2011 sulle cc.dd. "auto blu". – GDAP -0351992-2011 del 20/09/2011 Ufficio del Capo del DAP Roma – REGIONE PUGLIA SI DEVE SEMPRE DISTINGUERE DAL RESTO DEL MONDO PENITENZIARIO(?)

Sarebbero pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale **insistenti** segnalazioni su alcuni Funzionari del Ruolo dirigenziale (direttori) e direttivo del Corpo(Commissari) che in ambito della Regione Puglia utilizzano, **con relativo autista**, per uso privato, automezzi dell'amministrazione penitenziaria da e per Stazione Ferroviaria e Fermata Autobus di linea in attività non istituzionale.

Tra l'altro non appare al momento vigente una norma di Legge che abiliti entrambe le figure citate e non solo, all' utilizzo di autovetture dell'Amministrazione Penitenziaria dello Stato o del Carpo per spostamenti da e per la sede di servizio fuori dall'orario istituzionale, tanto meno, ne legittimi all'interno del ruolo istituzionale cosiddetti spostamenti se non legati all'uso di mezzi pubblici, rimborsabili come da CCNL Forze di Polizia solo se in ossequio alle disposizioni di servizio per comando missione fuori sede.



Segreteria Generale

Non risultano ad oggi alla Scrivente OSAPP, casi specifici del mondo penitenziario pugliese riferite a direttori e direttivi del corpo attenzionati al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale presso le rispettive **Prefetture** della Regione riguardanti queste specifiche figure professionali che utilizzano mezzi dello Stato in ambito della Regione sulla scorta di eventuali episodi legati al servizio ed alla sicurezza personale se non specifici casi della Polizia Penitenziaria dei Ruoli sottoposti che riguardano Ispettori, Sovrintendenti ed Agenti/assistenti disposti con specifiche direttive e copertura Teleradicocomando a distanza collegati alle Centrali Operative e non l'utilizzo di mezzi su strada dello Stato.

Desta stupore, il dover prendere atto eventualmente anche attraverso ritenuti necessari indispensabili accertamenti di cui se ne chiede l'avvio o/e verifiche sul territorio d'interesse con l'apertura di indagini amministrative contabili, che dei casi segnalati potrebbero essere mantenuti all'oscuro dell'Organo Superiore Regionale in difformità della Legge in vigore, o se conosciuti, ancora più preoccupanti se questi casi godano di ratifiche da parte della medesima Autorità appena citata (?).

Casi analoghi avvenuti presso il penitenziario di Brindisi e non solo, nei decorsi anni, sarebbero poi stati perseguiti con inchieste amministrative deferiti anche disciplinarmente dall'amministrazione penitenziaria con allontanamento dalle funzioni del dipendente, quindi, non si comprende oggi il tollerare di certe situazioni che generano **visibili privilegi e creano insanabili divisioni e solchi** tra dipendenti dello Stato.

Giova a tal punto segnalare che anche l'autovettura in dotazione al PRAP deve essere intesa oltre che rimanere solo ed esclusivamente Auto di servizio del provveditorato e non del singolo dirigente così come recita l'articolo 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (conv. nella legge n.11/2011) e DPCM del 3 agosto 2011 sulle cc. dd. "auto blu".

Di converso, non si comprende, nonostante precise ed inequivocabili direttive del Ministro della Funzione Pubblica On. Brunetta direttamente competente, oltre che ribadite da Autorevoli Uffici Dipartimentali su una eventuale concessa subentrante opinabile autorizzazione per singole richieste, tra l'altro, una eventuale concessione anche temporanea non risulterebbero rientranti nella competenza di una sede o Ufficio Regionale dell'amministrazione penitenziaria, ma bensì di più alto e qualificato Ufficio Dipartimentale, tanto, alla luce delle direttive GDAP-0330164-2011 del 2/9/2011; Circolare n. 34671/2-8 del 7.9.2011 a cui il Signor Capo del Dipartimento, se non ricordiamo male, aveva dettato alla norma e l'utilizzo delle auto, **una decorrenza immediata e relativa assicurazione dell'ordine emanato(?)**.

La delegazione dell'OSAPP ne ha posto pubblica interrogazione della questione segnalata con la presente missiva nel corso della Trattativa sul FESI 2011 al Tavolo Regionale in data 23.09.2011 chiedendone i legittimi chiarimenti.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*Il Vicesegretario Generale Nazionale
Domenico MASTRULLI*